



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 53/D

Roma, 1 ottobre 2004

Protocollo: 2694/V/AGT

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle Dogane

Rif.:

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Allegati:

Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore SEDE

All' Area affari giuridici e contenzioso
SEDE

All' Area verifiche e controlli, tributi
doganali e accise – laboratori chimici
SEDE

Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali

Al Ministero dell' Ambiente e della tutela del
territorio
ROMA

Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO
(fax 0549/887115)

Assodistillatori
Via Barberini, 86
00187 ROMA

Alla Federvini
Via Mentana, 2/B
00187 ROMA

All'Unione Italiana Vini
Via S. Vittore del Teatro, 3
MILANO

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA
(fax 06/5923713)

All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Federazione Nazionale
Imprese Pubbliche Gas,
Acqua e Varie
Via Cavour, 179
ROMA
(fax 06/47865625)

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)

Alla Associazione Nazionale
Società per Azioni
Piazza Venezia, 11
ROMA
(fax 06/6790487)

OGGETTO: Disposizioni di attuazione del regolamento n. 96 del 20/02/2004, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 18 aprile 2004, recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Istruzioni operative.

Con l'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata introdotta un'accisa agevolata per l'impiego dei seguenti prodotti:

- bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola;
- etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola;

- additivi e riformulati, prodotti da biomasse utilizzati come additivi per le benzine e per il gasolio, escluso il biodiesel, impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali.

Secondo quanto sancito dal successivo comma 6-ter, le aliquote ridotte previste a favore dei precitati prodotti sono applicate nell'ambito di un progetto sperimentale di durata triennale, nel limite massimo di spesa annua pari ad euro 15.493.706,97 (già 30 miliardi di lire) ripartito tra i diversi prodotti aventi titolo all'agevolazione.

Con regolamento adottato con decreto interministeriale n. 96 del 20 febbraio 2004, è stata data attuazione alla suddetta disposizione e, all'articolo 3, comma 1, è stata precisata la ripartizione della spesa predetta nelle seguenti quote:

- a) bioetanolo di origine agricola: euro 581.014,00;
- b) ETBE, derivato da alcole di origine agricola: euro 11.039.264,47;
- c) additivi prodotti da biomasse:
 - 1. per benzine senza piombo: euro 322.786,00;
 - 2. per gasolio, escluso il biodiesel: euro 322.786,00;
- d) riformulati prodotti da biomasse:
 - 1. per benzine senza piombo: euro 322.786,00;
 - 2. per gasolio, escluso il biodiesel: euro 322.786,00.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso relativo all'avvenuta notifica di disposizioni tecniche concernenti il regolamento medesimo, con circolare n. 45/D del 13 agosto 2004, indirizzata alle Direzioni Regionali e pubblicata sul sito di quest'Agenzia, sono stati già illustrati i contenuti e le disposizioni del predetto regolamento.

Sulla base delle disposizioni finora citate, gli operatori comunitari titolari di impianti di produzione e di miscelazione dei suddetti prodotti, che vorranno partecipare per l'anno 2004 all'assegnazione dei quantitativi soggetti ad aliquota ridotta, entro il limite massimo annuale di spesa ripartito secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento, dovranno inviare apposita istanza all'Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti ed in copia all'Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali, Accise e Laboratori Chimici.

A scioglimento della riserva di cui all'ultimo capoverso della citata circolare n. 45, si forniscono ulteriori precisazioni concernenti i prodotti e le modalità operative da seguire.

I prodotti per i quali il beneficio potrà essere richiesto sono:

- il bioetanolo di origine agricola da destinare tal quale all'azionamento di motori o da aggiungere alle benzine per autotrazione nei limiti prescritti dalle vigenti norme;
- l'etere etilterbutilico (ETBE) cioè il prodotto di trasformazione del bioetanolo che dovrebbe andare ad integrare o sostituire l'attuale MTBE derivato da alcole metilico di origine sintetica – utilizzato come additivo per benzine per autotrazione;
- gli additivi ed i riformulati prodotti da biomasse da aggiungere alle benzine ed al gasolio per autotrazione.

Nel premettere che la concessione del beneficio è subordinata alla verifica dell'origine agricola del prodotto per il bioetanolo e per l'ETBE ed alla provenienza da biomasse per gli additivi e riformulati, si richiama l'attenzione sulle prescrizioni dell'articolo 3, commi 3, 4 e 7, del Regolamento, concernenti i dati da indicare nella domanda e la documentazione da allegare.

Tale documentazione consiste nella dichiarazione, resa anche in forma di autocertificazione, di conformità del prodotto oggetto dell'istanza di agevolazione alle caratteristiche tecniche di cui agli allegati 2 e 5 al regolamento, nonché nella valutazione dell'idoneità del prodotto ad abbattere i principali agenti dinamici secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi 4 e 5, del Regolamento.

Questa struttura procederà all'assegnazione delle quote spettanti secondo i criteri dell'articolo 4 del regolamento predetto.

Con riferimento all'articolo 5 del regolamento, si richiama l'importanza sulle previsioni del comma 1, secondo cui gli impianti di produzione e di miscelazione dei prodotti contemplati nella norma agevolativa, siti nel territorio dell'Unione europea, devono operare in regime di deposito fiscale.

Inoltre, in base a quanto stabilito nel medesimo articolo 5, comma 2, i prodotti accertati presso gli impianti di produzione e destinati ad essere impiegati tal quali, in miscela con benzina senza piombo o in miscela con gasolio, sono soggetti alla

relativa aliquota di accisa nella misura intera. Gli stessi, rientranti nei rispettivi limiti di ripartizione dell'importo stanziato e per i quali si chiede l'applicazione dell'aliquota ridotta dovranno essere accertati per quantità e qualità dall'ufficio tecnico di finanza od ove istituito dall'ufficio delle dogane (d'ora innanzi "ufficio finanziario") territorialmente competente.

Il beneficio è concesso con il sistema del credito d'imposta, pertanto, gli uffici finanziari determinano, con cadenza mensile, il credito d'imposta spettante al produttore risultante dagli accertamenti precitati procedendo all'accredito secondo le modalità stabilite dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689; per tale credito può essere richiesta la procedura prevista dall'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto, che consente di trasferire il beneficio ad altro soggetto.

Sui quantitativi di bioetanolo di origine agricola e l'ETBE, impiegati tal quali ovvero aggiunti al carburante, il credito d'imposta riconosciuto al produttore è pari alla differenza tra la predetta aliquota intera e quella ridotta di cui all'articolo 21, comma 6-bis del testo unico accise; per gli additivi ed i riformulati, il relativo credito d'imposta è riconosciuto relativamente alla sola quota di prodotto effettivamente derivante da biomasse; per la trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1.

La verifica, ai fini fiscali, dei requisiti tecnici dei prodotti ammessi al progetto sperimentale è curata da quest'Agenzia con le modalità di cui all'articolo 6 del regolamento. L'attività in questione è finalizzata a verificare la conformità dei prodotti ai parametri di cui agli allegati al regolamento n. 2 (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola), n. 5 (miscela) e n. 6 (etanolo, ETBE, additivi e riformulati da biomasse).

I prodotti di cui sopra saranno accertati tramite "marce controllate" con prelievo di campioni ed invio degli stessi presso l'Ufficio coordinamento dell'attività di analisi dell'Area Centrale Verifiche e Controlli, Tributi doganali e Accise, Laboratori Chimici.

Per le miscele, di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento le analisi possono essere eseguite anche presso i laboratori chimici regionali di quest'Agenzia.

L'operatore ha la facoltà di richiedere la eventuale revisione di analisi, nel cui caso, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I controlli di analisi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del regolamento ad eccezione di quelli sulle miscele, dovranno essere effettuati sempre preliminarmente all'avvio del ciclo produttivo e successivamente sulla base di apposita programmazione.

Si ricorda che l'idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici con riferimento all'intero ciclo di vita per il bioetanolo di origine agricola e per l'ETBE derivato da alcole di origine agricola è stabilita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali con apposito provvedimento interdirettoriale (articolo 2, comma 4, ed allegato 3 del regolamento); per gli additivi ed i riformulati prodotti da biomasse, la predetta idoneità è stabilita con provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (articolo 2 comma 5 ed allegato n. 4).

L'istanza per l'ammissione alla procedura selettiva è presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (n. C/203 dell'11 agosto 2004), anche per estratto del Regolamento in questione, ossia entro e non oltre il termine del 10 ottobre c.a.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 settembre 2004.

Si pregano le Direzioni Regionali di assicurare la massima diffusione della presente circolare e di dare tempestiva attuazione delle direttive in essa contenute, segnalando eventuali difficoltà che dovessero verificarsi dall'applicazione della stessa.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. A. Tarascio